

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Articolo 1

1. Il presente Regolamento è stato redatto tenendo conto di:
 - a. Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), ed in particolare l'articolo 7;
 - b. Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori del settore della Vigilanza;
 - c. Disciplinare Tecnico dei servizi affidati in house dal socio unico della Società, Autorità Portuale di Piombino, allegato in copia quale parte integrante e sostanziale;
 - d. Vigente normativa in materia di disciplina del personale di cui all'articolo 138 del T.U.L.P.S.

Articolo 2

1. Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea dei soci con Delibera del 17 maggio 2010, n.08/2010.

Articolo 3

1. Copia del Presente Regolamento è consegnata, all'atto dell'assunzione, a tutto il personale, nonché è pubblicata in apposita bacheca della società dedicata all'informazioni e comunicazioni al personale.

Articolo 4

1. *Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso le prescrizioni di cui al presente regolamento, nonché, i doveri inerenti alle proprie mansioni e di usare modi cortesi e corretti verso i superiori, i colleghi, i subalterni ed il pubblico. Egli ha altresì l'obbligo di non accettare somme od altri compensi da persone, aziende od enti, senza l'autorizzazione del proprio datore di Lavoro.*

Articolo 5

1. La società vigilerà sull'adempimento delle prescrizioni da parte delle guardie particolari giurate per l'esecuzione dei singoli servizi.
2. Qualora si rilevino comportamenti sanzionabili disciplinarmente, il Legale rappresentante della società adotterà i provvedimenti di competenza a conclusione dell'iter finalizzato all'accertamento dell'infrazione, attenendosi alle norme vigenti in materia.
3. *La inosservanza dei doveri da parte dei lavoratori comporterà i seguenti provvedimenti, che saranno presi dalla società in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano e descritte a titolo indicativo:*

PORT SECURITY PIOMBINO S.r.l.u.

Società soggetta alla Direzione e Controllo dell'Autorità Portuale di Piombino

- a) rimprovero verbale o scritto;
 - b) multa in misura non eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera;
 - c) sospensione della retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni;
4. Il provvedimento del rimprovero scritto o verbale si applica al lavoratore per lievi irregolarità nell'adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio;
5. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- a) ritardi l'inizio del lavoro;
 - b) esegua senza la necessaria diligenza il lavoro affidatogli;
6. Il provvedimento della sospensione di cui al precedente punto c, del comma 3° del presente articolo, si applica nei confronti del lavoratore che:
- a) esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli;
 - b) ometta parzialmente di eseguire la prestazione richiesta;
 - c) arrechi danno alle cose ricevute, in dotazione od uso, con responsabilità;
 - d) si assenti per un giorno dal lavoro senza valida giustificazione;
 - e) non avverta subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio;
 - f) si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
 - g) si addormenti in servizio.

Articolo 6

1. Le sanzioni disciplinari irrogate ai lavoratori che rivestono la qualifica di guardie particolari giurate saranno tempestivamente trasmesse ai competenti uffici della Prefettura e della Questura di Livorno, unitamente alla documentazione relativa alla contestazione dell'addebito ed alle giustificazioni.

Articolo 7

1. Restano ferme le altre disposizioni relative ai doveri del personale e alle norme di comportamento, di cui al CCNL di categoria.

APPROVATO CON DELIBERA
ASSEMBLEARE N. 8/2010 DEL 17/5/2010
IL PRESIDENTE